

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 30 DELLA L.R. N. 37 DEL 2002 (Procedimento autorizzatorio alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/03/11853 del 5/06/2003

A seguito di diversi incontri intercorsi con le Amministrazioni Provinciali e con l'Enel relativi alla procedura di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito, in particolare, alla necessità della conformità urbanistica delle medesime opere. Da taluno si è infatti sostenuto che detta conformità sia richiesta solo nel caso in cui per la realizzazione delle linee e impianti elettrici si debbano attuare le procedure espropriative.

1. L'art. 2-bis, comma 3, e l'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993, come sostituiti dall'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002, prevedono che, qualora la linea o impianto elettrico da realizzare non siano già previsti negli strumenti urbanistici comunali, l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia comporti la localizzazione dell'opera, apportandosi variante al POC o, in via transitoria, al PRG. Questa previsione muove dalla indubbia considerazione che l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia, in quanto atto che autorizza la costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici (individuando le aree nelle quali la stessa potrà essere realizzata) presuppone scelte localizzative da operarsi attraverso gli ordinari strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Pertanto o tale localizzazione è già prevista negli strumenti urbanistici vigenti ovvero deve essere raggiunta con il medesimo provvedimento autorizzativo, secondo quanto specificato successivamente.

Si sottolinea che la disposizione richiamata (nel prevedere la necessità della previsione delle linee ed impianti elettrici negli strumenti urbanistici comunali) non è innovativa ma piuttosto si pone in piena coerenza e continuità rispetto al quadro normativo statale e regionale, il quale richiede che le opere pubbliche e di pubblica utilità in generale e le linee ed impianti elettrici in particolare siano previste negli strumenti urbanistici.

In particolare, la L. n. 1150 del 1942 dispone, all'art. 7, che il PRG indichi le aree da riservare ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale. La normativa regionale detta disposizioni specifiche per gli impianti elettrici:

- la L.R. n. 20 del 2000, art. A-23, dispone che gli strumenti urbanistici debbano prevedere le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, tra cui la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione elettrica;

- la L.R. n. 30 del 2000, all'art. 13, comma 1, prevede l'individuazione negli strumenti urbanistici, in coerenza a quanto previsto nel P.T.C.P., di specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.

Inoltre, l'art. 13, comma 4, e l'art. 15, comma 1, sempre della L.R. n. 30 del 2000, prescrivono ai Comuni, di individuare nei piani le fasce di rispetto delle linee e degli impianti elettrici, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di qualità (in termini di limiti massimi di inquinamento elettromagnetico) stabiliti dalle medesime disposizioni, come specificate dalla direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 2001. Pertanto la previsione delle opere in esame nei piani assume rilevanza urbanistica sotto l'ulteriore profilo della sottoposizione delle aree rientranti in dette fasce al regime giuridico di inedificabilità e di significativa limitazione degli usi ammessi indicati nei suddetti provvedimenti.

In conclusione, alla luce del quadro normativo richiamato, non vi possono essere dubbi sul fatto che l'autorizzazione debba comportare sempre la localizzazione delle linee ed impianti elettrici, qualora questi ultimi non siano già previsti negli strumenti urbanistici comunali.

2. In questo caso - come in tutti gli altri nei quali la variante urbanistica comporta la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico in aree appartenenti a soggetti diversi dagli enti pubblici o dai soggetti privati titolari delle opere previste - l'autorizzazione comporta l'apposizione di un vincolo espropriativo sulle aree di sedime, in quanto le stesse, nei cinque anni successivi, possono essere sottoposte a procedure espropriative, ai fini della realizzazione delle suddette opere. Per questa ragione, il D.P.R. n. 327 del 2001 e la L.R. n. 37 del 2002, chiariscono che la fase di localizzazione delle opere coincide con la prima fase della procedura espropriativa, ossia con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.¹ Infatti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, "un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità".

Quindi il procedimento di autorizzazione oltre ad avere l'effetto di localizzazione dell'opera (qualora non prevista negli strumenti urbanistici vigenti) comporta le seguenti conseguenze sotto il profilo urbanistico:

- determina la sottoposizione delle aree limitrofe, di cui all'art. 15, comma 1, L.R. n. 30 del 2000, alla disciplina giuridica propria delle fasce di rispetto;

- determina l'insorgenza del vincolo espropriativo, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2002 e della L.R. n. 37 del 2002.

3. Al fine di non aggravare la procedura di autorizzazione, l'art. 30 della L.R. 37 del 2002 ha previsto che la localizzazione in variante agli strumenti urbanistici delle linee ed impianti elettrici sia effetto dell'unico procedimento di autorizzazione. Non è pertanto necessario attivare una autonoma variante urbanistica, essendo sufficiente che, nell'ambito del procedimento autorizzatorio, siano svolti una serie di adempimenti (integrativi rispetto al procedimento disciplinato dal testo previgente della L.R. n. 10 del 1993) e che il Comune, oltre ad esprimere il parere previsto ai fini ambientali, rappresenti le proprie valutazioni in merito alla proposta di variante.
In particolare la legge di riforma prescrive i seguenti adempimenti integrativi (ove le opere non siano già previste dalla pianificazione urbanistica vigente):
 - a) il progetto definitivo delle linee e impianti elettrici deve essere accompagnato dagli elaborati relativi alla variazione del piano e la relazione ambientale ad esso allegata deve essere integrata per dare adeguatamente conto degli effetti dell'opera sul sistema ambientale e territoriale e delle eventuali misure necessarie per l'inserimento della stessa nel territorio (art. 2-bis, comma 4);
 - b) l'avviso di deposito del progetto presso la sede della Provincia (da pubblicarsi nel BUR e in almeno un quotidiano diffuso nel territorio interessato dall'intervento) deve specificare che il provvedimento di autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici e apposizione del vincolo espropriativo (art. 3, comma 1);
 - c) l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera, con la precisazione dei specifici vincoli che l'autorizzazione comporta di variante urbanistica e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (art. 3, comma 1);
 - d) la Provincia acquisisce le valutazioni del Comune in merito alla proposta di variante (art. 3, comma 4);
 - e) la Provincia è tenuta ad un esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti interessati dai vincoli espropriativi (art. 3, comma 5).
4. Si deve osservare che la variante localizzativa delle opere non comporta apposizione del vincolo espropriativo laddove essa ha solo l'effetto di abilitare (sotto il profilo della previsione urbanistica dell'intervento) il titolare delle aree alla trasformazione delle stesse per la realizzazione delle opere ivi previste (per es. non si pone una tematica di vincolo preordinato all'esproprio qualora la localizzazione di un'opera comunale avvenga in aree di proprietà della medesima amministrazione); ma anche qualora un'opera di interesse pubblico sia localizzata in aree delle quali, il soggetto che per legge può attuare dette opere, ha già acquisito la proprietà o altro diritto reale necessario e sufficiente alla realizzazione delle opere stesse (questa ipotesi ricorre nel caso in cui l'ENEL abbia stipulato, nelle forme previste dal codice civile, con tutti i proprietari delle aree, prima della presentazione della domanda di autorizzazione, contratti di costituzione di servitù di elettrodotto per la realizzazione dell'impianto oggetto della richiesta di autorizzazione, e ne dia specifica prova all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione delle linee e dell'impianto elettrico).
Pertanto in tali ipotesi resta ferma la necessità di seguire tutti gli adempimenti procedurali di cui all'art. 30 della legge n. 37 del 2002, in quanto comunque richiesti ai fini della corretta localizzazione delle linee e impianti elettrici in variante agli strumenti urbanistici, fatta eccezione per le comunicazioni ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare le opere, in quanto in tali casi la localizzazione non comporta apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.
5. Si precisa infine che l'art. 4-bis della L.R. n. 37 del 2002 ha escluso che l'autorizzazione abbia in tutti i casi valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere. La dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, urgenza ed indifferibilità dei lavori verrà rilasciata dalla Provincia solo qualora venga richiesto dal soggetto interessato. Tale richiesta potrà essere effettuata sia nell'ambito della domanda di autorizzazione sia in un momento successivo.
Qualora la domanda di autorizzazione contenga la richiesta di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, si avrà dunque un unico procedimento di autorizzazione che comporta al tempo stesso anche la localizzazione dell'opera e l'apposizione del vincolo espropriativo (ove gli stessi non siano già previsti dagli strumenti urbanistici) e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
6. In sintesi, si ribadisce che:
 - a) l'autorizzazione ambientale comporta sempre la localizzazione in variante agli strumenti urbanistici delle linee e impianti elettrici che non siano già previste negli strumenti urbanistici comunali;
 - b) dalla localizzazione delle opere in variante agli strumenti urbanistici consegue l'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio, con l'unica eccezione delle aree per le quali il richiedente non sia già titolare all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione della proprietà o di altro diritto reale che lo abiliti alla realizzazione dell'intervento;
 - c) sotto il profilo degli adempimenti procedurali, quanto precisato alle precedenti lettere a) e b) comporta la necessità di procedere in ogni caso agli adempimenti integrativi (di cui al precedente punto 3), previsti dagli artt. 2-bis e 3 della L.R. 10 del 1993, come sostituiti dall'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002, con l'unica eccezione costituita dal venir meno della necessità di svolgere le comunicazioni ai proprietari nei casi eccezionali, ricordati al precedente punto 4, nei quali la localizzazione delle opere non comporti apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

¹ Il procedimento espropriativo è articolato in tre fasi: apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare, determinazione dell'indennità di esproprio e decreto di esproprio.